



Fascicolo ANAC n. 2978/2024  
*Da citare nella corrispondenza*

**Oggetto:** Richiesta di parere del Comune di OMISSIS in merito alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del Comune dei dati relativi a contributi economici a favore dei nuovi nati ai sensi dell'art. 13 della L.r. 9 marzo 2022, n. 3 (prot. ANAC n. 65794 del 12.06.2024)

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato richiesto di fornire chiarimenti in merito alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del Comune dei dati relativi a contributi economici a favore dei nuovi nati ai sensi dell'art. 13 della L.r. 9 marzo 2022, n. 3 – si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata concerne la pubblicazione dei dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

L'Autorità, con la delibera n. 468/2021, ha fornito chiarimenti in merito alla pubblicazione dei predetti dati.

Innanzitutto, giova ricordare che l'ambito oggettivo di applicazione, ovvero quel che le amministrazioni sono tenute a pubblicare, è indicato sia all'art. 26 che all'art. 27 del d.lgs. 33/2013.

L'art. 26 disciplina due distinti obblighi di pubblicazione. Il comma 1 dispone la pubblicazione degli atti con cui sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Il comma 2 prevede, invece, la pubblicazione degli atti di concessione dei benefici superiori a mille euro nel corso dell'anno solare nei confronti di un unico beneficiario.

L'art. 27 precisa poi gli elementi informativi che devono necessariamente essere pubblicati, tra cui il nome del soggetto beneficiario.

Preme ricordare che la pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 co. 2, costituisce condizione di efficacia dei provvedimenti e, pertanto, deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento. Tale obbligo di pubblicazione sussiste,

però, solo ove il totale dei contributi concessi a un medesimo beneficiario nel corso dell'anno solare sia superiore a mille euro, in quanto il legislatore ha individuato una soglia di rilevanza economica degli atti da pubblicare.

Pertanto, il Comune dovrà pubblicare gli atti di concessione dei benefici ai sensi del comma 2 dell'art. 26 cit. solo ove il contributo superi la soglia stabilita nell'anno solare.

Fatte queste precisazioni, quanto ai profili di riservatezza, nella medesima delibera ANAC, come anche nelle FAQ in materia di trasparenza consultabili sul sito istituzionale, l'Autorità ha chiarito che, nell'ottica di bilanciamento tra esigenze di pubblicità/trasparenza e riservatezza dei dati personali, il comma 4 dell'art. 26 esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione dei vantaggi economici di qualunque genere, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero al "disagio economico-sociale" degli interessati. In tal caso, quindi, le amministrazioni e gli enti devono adottare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che tali dati siano resi pubblici.

L'Autorità ha, inoltre, precisato che *"Spetta [...] alle amministrazioni valutare se la tipologia di erogazioni da pubblicare si caratterizzi o meno per essere un aiuto finanziario di sostegno a quelle categorie di soggetti che si trovano nelle condizioni per le quali il comma 4 dell'art. 26 impone particolare tutela della riservatezza"*, anonimizzando, in questi casi, i dati identificativi dei beneficiari.

Anche le *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"* del Garante per la protezione dei dati personali contengono precisazioni in merito alla menzionata riservatezza dei dati. Invero, come chiarito dal Garante, si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato (art. 2 del Codice), al fine di evitare che soggetti che si trovano in condizioni disagiate – economiche o sociali – soffrano l'imbarazzo della diffusione di tali informazioni, o possano essere sottoposti a conseguenze indesiderate, a causa della conoscenza da parte di terzi della particolare situazione personale. Particolare attenzione viene poi riservata alle fasce deboli della popolazione (persone inserite in programmi di recupero e di reinserimento sociale, anziani, minori di età, etc.).

Con specifico riferimento al caso prospettato, il Comune ha rappresentato di aver provveduto all'erogazione del contributo nell'anno 2023 e alla pubblicazione nella sezione AT, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, dei nomi dei beneficiari con i relativi codici fiscali.

Si rileva che, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 3/2022:

- La Regione promuove misure di contrasto allo spopolamento e incentivi allo sviluppo imprenditoriale per favorire e sostenere lo sviluppo dei piccoli comuni (comma 1)
- Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni OMISSIS aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, contributi: a) a favore dei nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni oggetto di agevolazione per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi [...] (comma 2, lett. a))
- Il contributo economico di cui al comma 2, lettera a), è concesso, in proporzione ai mesi di residenza, sotto forma di assegno mensile da erogarsi fino al quinto anno di età del bambino

nella misura massima di 600 euro mensili per il primo figlio nato e 400 euro per ogni figlio successivo (comma 3).

La legge, quindi, sembra attribuire tale contributo parametrandolo soltanto ai mesi di residenza e all'età del bambino. Ciò è confermato anche nella Determinazione della Regione OMISSIS, trasmessa dall'istante, nella quale si chiarisce che il contributo è attribuito " *indipendentemente dal valore ISEE di appartenenza e in proporzione ai mesi di residenza per chi la trasferisce nei territori oggetto di agevolazioni*".

Peraltro, il Garante ha sottolineato che " *i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione contenuti nel d. lgs. n. 33/2013 sono tenuti, anche in tale ambito, al rispetto dei principi di necessità (art. 3, comma 1, del Codice), pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d, del Codice), nonché delle disposizioni a tutela dei dati sensibili (art. 22 del Codice). Non risulta, pertanto, giustificato diffondere, fra l'altro, dati quali, ad esempio, l'indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN), la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee, l'indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative, etc.*".

Per completezza, si ricorda infine che l'ANAC ha precisato che l'amministrazione ha anche la possibilità di pubblicare i dati in forma aggregata sulla base di criteri individuati dalla stessa così da assicurare la più ampia conoscibilità dei sussidi concessi.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che sia giustificata solo la pubblicazione dei dati aggregati sul numero di finanziamenti e sulla spesa complessiva sostenuta e che invece non si giustifichi la compressione del diritto alla protezione dei dati personali, anche non particolari, quali lo stesso nome e cognome dei beneficiari, in ragione del carattere universalistico del contributo, erogato sulla base della semplice domanda dell'interessato, senza che vi sia un esercizio discrezionale da parte dell'Amministrazione e senza, dunque, che ci sia possibile un cattivo uso di tale discrezionalità che potrebbe astrattamente giustificare il controllo realizzato attraverso la trasparenza sui nomi dei destinatari.

Non risulta, peraltro, giustificato diffondere dati quali il codice fiscale dei beneficiari.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 30 luglio 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente